

Pubblicato il 08/04/2021

N. 00216/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00596/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Candiano, Luca Candiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Corigliano - Rossano in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Miryam Macella, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia.

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Annullamento, previa sospensione cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., dell'Ordinanza n. 45 del 06/04/2021 avente ad oggetto "Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 a seguito del permanere fino al 21 aprile

della Regione Calabria nella cd. Zona rossa”, nella parte riferita alle attività scolastiche, nonché della Comunicazione a chiarimento sulla portata del dispositivo, emanata in pari data, senza numero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 richiede, ai fini della deroga al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo di legge, l'esistenza di <<casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica>>;

Considerato che la “ratio” della disposizione di legge in parola è quella di sottrarre il più possibile l'attività didattica in presenza, anche nelle zone “rosse”, ad interventi sindacali contingibili ed urgenti (poteri di per sé dai presupposti già stringenti) posti in essere in assenza di emergenze in atto o di analoghi rischi, estremamente elevati, tutti in ogni caso inerenti la popolazione scolastica;

Ritenuto che pertanto tale disposizione presuppone, sul piano istruttorio e quindi della dimostrazione del requisito della eccezionale e straordinaria necessità giustificativo dell'ordinanza sindacale, una precisa contestualizzazione della dinamica di crescita dei contagi in relazione alle scuole a poco rilevando, come viceversa avvenuto nel caso di specie, una illustrazione generale, sia pur riferita al comune di Corigliano, della situazione epidemica avulsa da un riscontro dell'effettiva, attuale presenza -nelle scuole in questione- di focolai o quanto meno di univoci elementi rivelatori di un rischio <<estremamente elevato>> del virus o di sue varianti <<nella popolazione scolastica>>;

Ritenuto pertanto che la situazione della curva epidemica a livello comunale, così come esposta nella nota del Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Cosenza (il cui contenuto è riportato nel preambolo dell'ordinanza sindacale), appare inidonea a dare giuridico sostegno al provvedimento impugnato, fra l'altro adottato prima ancora che la riapertura delle scuole interessate in zona rossa divenisse operativa; Ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile così come enunciato nella istanza ex art. 56 esposta in ricorso;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l'effetto sospende l'ordinanza impugnata nella parte in cui proroga la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie (in queste ultime il 1° anno) comprese le scuole private e quelle paritarie, incluse quelle per l'infanzia, dal 7 all'11 aprile 2021.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 8 aprile 2021.

**Il Presidente  
Giancarlo Pennetti**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.